



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

GLI STRUMENTI DI PROTEZIONE DEL PATRIMONIO E IL RUOLO DEL PROFESSIONISTA NELLA SCELTA DELLO STRUMENTO PIÙ ADATTO AL CASO DI SPECIE

Fabio Battaglia

Dottore Commercialista in Arezzo

Roma, 19 giugno 2020



Esempi di strumenti di protezione del patrimonio

- Trust (ratifica della convenzione dell'Aja del 1985 ex legge 364/89)
- Fondo patrimoniale (art. 167 c.c.)
- Vincolo di destinazione (art. 2645 ter c.c.)
- Contratti di affidamento fiduciario (art. 1, comma 3 L. n. 112/2016)
- Polizze assicurative (art. 1923 c.c.)
- Fondi pensione (art. 11, comma 10, del D.Lgs. 252/2005)



Art. 2740 c.c.

Responsabilità patrimoniale

- *I. Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri.*
- *II. Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge.*

Azione revocatoria

Art. 2901

Condizioni

- *1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;*
- *2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.*



Presupposti azione revocatoria

- un atto di disposizione
- ✓ a titolo gratuito
- ✓ a titolo oneroso

con il quale si modifica la situazione patrimoniale del debitore;

- *l'eventus damni*, il pregiudizio del creditore;
- la *scientia damni*, la conoscenza da parte del debitore del pregiudizio arrecato al creditore e, in caso di atto anteriore al sorgere del credito, esistenza di dolosa preordinazione;
- il *consilium fraudis*, nel caso di atti a titolo oneroso, la consapevolezza da parte del terzo del pregiudizio arrecato al creditore e, in caso di atto anteriore al sorgere del credito, esistenza di dolosa preordinazione.



Art. 2903

Prescrizione dell'azione

1. L'azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto.



Trust

Revocatoria ordinaria (Art. 15 lett. E, Conv.)

Ordinariamente nel *trust*, intervengono tre soggetti:

1) il **disponente** (*settlor*) che

- istituisce il *trust*,
- vi conferisce beni o diritti,
- nomina il *trustee*
- indica i beneficiari o lo scopo del *trust*;

2) il **fiduciario** (*trustee*) che

- diviene legittimo proprietario dei beni conferiti nel patrimonio dal disponente
- acquista diritti e doveri;
- gestisce e amministra nell'interesse dei beneficiari o per uno scopo determinato;

(NO assimilazione intestazione fiduciaria effetti meramente obbligatori che restringono attribuzione reale destinata a sortire effetti erga omnes)

3) il **beneficiario** (*beneficiary*)

- ottiene i vantaggi del *trust*
- percepisce i redditi (**beneficiario di reddito**)
- riceve i beni dal *trustee* alla cessazione del *trust* (**beneficiario di capitale**).

i beni, pur essendo intestati al *trustee*, **costituiscono una massa distinta e non fanno parte del suo patrimonio** (art. 2 Conv.).

- vincolo di destinazione
- vincolo di separazione

Trust

Revocatoria ordinaria (Art. 15 lett. E, Conv.)

Cass. n. 13388, 29 maggio 2018

- se, in base all'interesse del beneficiario, l'atto dispositivo è da qualificare come a titolo oneroso, lo stato soggettivo del terzo è elemento costitutivo della fattispecie e dunque il terzo, beneficiario dell'atto, è litisconsorte necessario;
- se, al contrario, l'atto dispositivo è a titolo gratuito – come nel caso del trust istituito per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia – lo stato soggettivo del terzo non è elemento costitutivo della fattispecie ed il beneficiario non è litisconsorte necessario nell'azione revocatoria avente ad oggetto i beni in trust.



Fondo patrimoniale

Art. 167

Costituzione del fondo patrimoniale

*I. Ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito, **a far fronte ai bisogni della famiglia**.*

II. La costituzione del fondo patrimoniale per atto tra vivi, effettuata dal terzo, si perfeziona con l'accettazione dei coniugi. L'accettazione può essere fatta con atto pubblico posteriore.

.....

Art. 170

Esecuzione sui beni e sui frutti

I. L'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

In caso di costituzione di fondo patrimoniale il termine di prescrizione quinquennale ricorre non dalla data di trascrizione dell'atto nei Registri immobiliari, ma dalla data di annotazione nell'atto di matrimonio (Cass. n. 5889/2016).

Vincolo di destinazione (art. 2645 ter c.c.)

art. 2645 ter

Trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche

- I. *Gli atti in forma pubblica con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, **alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità**, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell'articolo 1322, secondo comma, possono essere trascritti al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione.....*

Trib. Arezzo n. 966 del 24 agosto 2017, conferma che, in presenza delle condizioni richieste dall'art. 2901 c.c., l'atto di destinazione patrimoniale può essere dichiarato inefficace nei confronti dei creditori del disponente.

Il vincolo di destinazione costituito ex art. 2645 ter c.c. determina una **segregazione patrimoniale "unilaterale"**, in virtù della quale il bene vincolato può essere oggetto di esecuzione soltanto per i debiti contratti in attuazione della destinazione, e viene, pertanto, sottratto all'azione esecutiva degli altri creditori.

Il vincolo di destinazione, ut supra costituito, senza alcun trasferimento della proprietà del bene vincolato, non è stato ritenuto di per sé illegittimo dai giudici di merito, in quanto **si è ravvisata la meritevolezza** di tutela delle finalità perseguite, ma **l'inefficacia di esso rispetto al creditore della disponente** è stata pronunciata in virtù della sua costituzione nel maggio del 2014, cioè in un momento in cui la disponente ben poteva presumersi consapevole di ledere i diritti del suo creditore.

Contratti di affidamento fiduciario (art. 1, comma 3 L. n. 112/2016)

art. 1, comma 3 L. n. 112/2016

.....

3. La presente legge e' volta, altresì, ad agevolare le erogazioni da parte di soggetti privati, la stipula di polizze di assicurazione e la costituzione **di trust, di vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile e di fondi speciali**, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e **disciplinati con contratto di affidamento fiduciario** anche a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, riconosciute come persone giuridiche, che operano prevalentemente nel settore della beneficenza di cui al comma 1, lettera a), numero 3), dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, anche ai sensi del comma 2-bis dello stesso articolo, **in favore di persone con disabilità grave**, secondo le modalità e alle condizioni previste dagli articoli 5 e 6 della presente legge.

il “Contratto per l'Amministrazione Fiduciaria di Fondi Speciali” può essere definito come il contratto con cui il fiduciante trasferisce beni, in forma di patrimonio separato, ad una società fiduciaria che li amministra e ne dispone, secondo un programma determinato opponibile ai terzi, nell'interesse di un **beneficiario con disabilità grave**.

Elementi essenziali:

- (i) il trasferimento dei diritti di proprietà dal fiduciante alla società fiduciaria;
- (ii) l'effetto separativo nel patrimonio della società fiduciaria;
- (iii) l'opponibilità ai terzi del vincolo di destinazione (e del programma fiduciario).

Fondi pensione (art. 11, comma 10, del D.Lgs. 252/2005)

L'art. 11, comma 10, del D.Lgs. 252/2005 prevede che:

“la posizione di previdenza complementare è intangibile nella fase di accumulo”

Ciò significa che il montante che si versa al fondo pensione (Tfr e contributi) non è assoggettabile né a sequestro né a pignoramento, né è cedibile da parte dell'interessato. Durante tale fase, infatti, le risorse rientrano nel patrimonio del fondo pensione e, dunque, non sono più nelle disponibilità dei soggetti iscritti.

Le prestazioni, invece, sia in rendita che in capitale, liquidate dai fondi pensione sono soggette agli stessi limiti previsti in materia di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità per le pensioni pubbliche (cfr. DPR 180/1950 e successive modifiche). Lo stesso vale per le anticipazioni chieste per spese sanitarie. Nelle ipotesi suddette l'importo pignorabile è pari ad 1/5 del totale.

Invece relativamente alle causali di anticipo diverse dalle spese sanitarie (acquisto e ristrutturazione prima casa e ulteriori esigenze) nonché sui riscatti ante pensionamento, non c'è alcun limite alla cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità.

Polizze assicurative (art. 1923 c.c.)

Art. 1923

Diritti dei creditori e degli eredi

- I. Le somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.*
- II. Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione, all'imputazione e alla riduzione delle donazioni.*

La norma ha lo scopo di proteggere i diritti che la polizza assicurativa garantisce al contraente o al beneficiario dalle eventuali pretese dei creditori e degli eredi di questi. Il legislatore infatti stabilisce che le somme dovute dall'assicuratore sono sottratte all'azione esecutiva o cautelare. La legge però considera il caso in cui il contraente, attraverso il pagamento di premi, abbia voluto danneggiare i suoi creditori riducendo il suo patrimonio. In questo caso i creditori possono far valere i propri diritti sulle somme dovute dall'assicuratore, ma solo nei limiti dell'importo dei premi corrisposti per il contratto.

In tema di impignorabilità ed insequestrabilità delle polizze "vita" vari tribunali hanno dichiarato che le polizze "index linked" sono assoggettabili a pignoramento non potendosi applicare alle medesime l'eccezione di cui all'art. 1923 c.c. in quanto la causa giuridica di tali polizze **non è assicurativa**, di garanzia, ma trattasi, in maniera prevalente, di **prodotti finanziari** a tutti gli effetti che possono essere riscattati in qualsiasi momento e nulla garantiscono per l'assicurato, nemmeno il recupero del valore investito, contrariamente a quanto si verifica per le polizze vita tradizionali.

In tema di contratto di assicurazione sulla vita, alla dichiarazione di fallimento del beneficiario non consegue lo scioglimento del contratto, né il curatore - al pari di quanto previsto per le «somme dovute», di regola già impignorabili secondo l'art. 1923 c.c. - può agire contro il terzo assicuratore per ottenere il valore di riscatto della relativa polizza stipulata dal fallito quand'era in bonis, non rientrando tale cespite tra i beni compresi nell'attivo fallimentare ai sensi dell'art. 46, comma 1, n. 5, l. fall., considerata **la funzione previdenziale** riconoscibile al predetto contratto, non circoscritta alle sole somme corrisposte a titolo di indennizzo o risarcimento.

Cassazione civile sez. un. 31 marzo 2008 n. 8271




Ratio

Forme di tutela e garanzia costruite privatisticamente per particolare interesse pubblico e in considerazione del potenziale costo a carico della collettività in assenza delle dette risorse.




Figura 3

Attività reali e finanziarie delle famiglie: un confronto tra paesi (in rapporto al reddito disponibile)



Fonte: OCSE. Per la Germania e gli Stati Uniti l'ultimo anno disponibile per le attività non finanziarie è il 2015, per la Spagna il 2014.





2.4 La composizione della ricchezza finanziaria

Le specificità nazionali nella diffusione dei prodotti finanziari aiutano a capire le caratteristiche dei sistemi finanziari (Bartiloro et al 2012). I depositi sono predominanti in Giappone, dove la persistenza di una bassa inflazione ha indotto le famiglie a privilegiare uno strumento il cui valore è fisso in termini nominali (Tav. 1).

Tav. 1

Attività finanziarie delle famiglie nei principali paesi
(composizione percentuale; valori al 2016)

	Circolante e depositi	Titoli	Azioni e altre partecipazioni	Fondi comuni	Strumenti assicurativi e pensionistici	Altre attività
			di cui: azioni quotate			
Italia	31,4	8,6	23,3	1,8	11,2	22,6
Francia	28,0	1,3	20,7	4,6	5,6	39,3
Germania	39,4	2,8	10,5	5,2	10,1	36,7
Spagna	41,5	1,9	24,5	6,0	13,4	16,9
Regno Unito	24,1	0,4	10,8	3,8	4,6	56,2
Canada	21,0	2,0	18,7	8,7	18,8	37,1
Stati Uniti	13,6	5,8	35,5	..(1)	11,1	32,4
Giappone	51,5	1,7	11,2	5,4	5,3	27,5

Fonte :Ocse.(1) Dato non disponibile.

% DEL DEFICIT ISITO PUBBLICO

(132,2% del PIL). Rispetto al 2017 il rapporto tra il debito delle AP e il PIL è aumentato di 0,8 pt. percentuali.

PROSPETTO 1. PRINCIPALI AGGREGATI DI FINANZA PUBBLICA
ANNI 2015-2018^(a), dati in milioni di euro e valori percentuali

	2015 (b)	2016 (b)	2017 (c)	2018 (c)
Indebitamento netto	-43.140	-42.655	-41.285	-37.605
in percentuale del PIL	-2,6	-2,5	-3,4	-2,1
Debito pubblico (d)	2.173.425	2.220.309	2.209.010	2.321.957
in percentuale del PIL	131,6	131,4	131,4	132,2
Interessi passivi	65.057	66.288	65.565	64.979
in percentuale del PIL	4,1	4,2	4,1	4,1
Saldo primario	24.917	23.632	24.313	27.474
in percentuale del PIL	1,5	1,4	1,4	1,6
PIL	1.652.285	1.695.304	1.721.362	1.750.967

Fonte: per il Debito Pubblico Banca d'Italia

(a) Eventuali mancata quadratura sono dovuti agli arrotondamenti.

(b) Dati definitivi.


(c) Dati provvisori.

(d) Dati definitivi per gli anni 2015-2018.




Prezzi e compravendite di abitazioni in Italia

(numeri indice 2000=100)



Prezzi e compravendite di immobili non residenziali in Italia




(*) Deflazionati con i prezzi alla produzione.




Figura A: spesa pubblica per pensioni - Scenario nazionale base

Spesa in rapporto al PIL



Spesa pensionistica netta
(in % di Pil)




(Foto: Osservatorio CPI/Università Cattolica del Sacro Cuore)



Figura D: spesa pubblica pensioni, sanità e per LTC^{ml}- Scenario nazionale base


Spesa in rapporto al PIL



(1) Le previsioni scontano le ipotesi del reference scenario.

RUOLO DEL PROFESSIONISTA

FIGURA 4. PIRAMIDE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE - SCENARIO MEDIANO E INTERVALLO DI CONFIDENZA AL 90%. Italia, anni 2017-2065, 1° gennaio, dati in migliaia





LE STATISTICHE DELL'ISTAT SULLA POVERTÀ | ANNO 2018

Stabile la povertà assoluta



Nel 2018, si stima siano oltre 1,8 milioni le famiglie in condizioni di povertà assoluta, con un'incidenza pari al 7,0%, per un numero complessivo di 5 milioni di individui (8,4% del totale).

Pur rimanendo ai livelli massimi dal 2005, si arresta dopo tre anni la crescita del numero e della quota di famiglie in povertà assoluta.

Le famiglie in condizioni di povertà relativa nel 2018 sono poco più di 3 milioni (11,8%), quasi 9 milioni di persone (15,0% del totale).

10,0%

La percentuale di famiglie che si trova in povertà assoluta nel Mezzogiorno

Al Nord è il 5,8% e al Centro è il 5,3%.

1 milione e 260 mila

I minori in povertà assoluta (il 12,6%)

L'incidenza dei minori in povertà va dal 10,1% nel Centro fino al 15,7% nel Mezzogiorno dove risulta sostanzialmente stabile rispetto al 2017.

30,3%

L'incidenza della povertà assoluta tra i cittadini stranieri

Tra gli italiani è il 6,4%.



**L'esigenza della diffusione di una educazione finanziaria:
Un nuovo ruolo per gli OCC degli ODCEC ?**



Art. 173 L.F.

Revoca dell'ammissione al concordato e dichiarazione del fallimento nel corso della procedura

I. Il commissario giudiziale, se accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode, deve riferirne immediatamente al tribunale, il quale apre d'ufficio il procedimento per la revoca dell'ammissione al concordato, dandone comunicazione al pubblico ministero e ai creditori. La comunicazione ai creditori e' eseguita dal commissario giudiziale a mezzo posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 171, secondo comma. (2)

II. All'esito del procedimento, che si svolge nelle forme di cui all'articolo 15, il tribunale provvede con decreto e, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore con contestuale sentenza, reclamabile a norma dell'articolo 18.

III. Le disposizioni di cui al secondo comma si applicano anche se il debitore durante la procedura di concordato compie atti non autorizzati a norma dell'articolo 167 o comunque diretti a frodare le ragioni dei creditori, o se in qualunque momento risulta che mancano le condizioni prescritte per l'ammissibilità del concordato.

Art. 106 C.C.I.I.

Atti di frode e apertura della liquidazione giudiziale nel corso della procedura

1. Il commissario giudiziale, se accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode, deve riferirne immediatamente al tribunale, che provvede ai sensi dell'articolo 49, comma 2, dandone comunicazione al pubblico ministero e ai creditori. La comunicazione ai creditori è eseguita dal commissario giudiziale.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche quando il debitore compie atti non autorizzati o comunque diretti a frodare le ragioni dei creditori, o se in qualunque momento risulta che mancano le condizioni prescritte per l'apertura del concordato previste agli articoli da 84 a 88.

3. All'esito del procedimento, il tribunale, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, apre la procedura di liquidazione giudiziale dei beni del debitore.

Stefano Amborsini: GLI ATTI DI FRODE NEL CONCORDATO PREVENTIVO: UN TEMA SEMPRE ATTUALE (E SCIVOLOSO)

<https://blog.ilcaso.it/libreriaFile/11121.pdf>



Atti in frode

- 1) occultato o dissimulato parte dell'attivo
- 2) dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti
- 3) esposto passività insussistenti
- 4) commesso altri atti di frode

durante concordato

- 1) compimento atti non autorizzati a norma dell'art. 167 l.f.
- 2) compimento atti diretti a frodare le ragioni dei creditori
- 3) mancanza condizioni, in qualunque momento, prescritte per l'ammissibilità del concordato

Ricordare u.c. 186 bis



Atti in frode art. 173 l.f.

Cass. 23 giugno 2011, n. 13817, dalla quale si deduce il principio: *“Può in conclusione osservarsi che nessun intervento sul patrimonio del debitore è di per sé qualificabile come atto di frode ma solo l'attività del proponente il concordato volta ad occultarlo in modo da poter alterare la percezione dei creditori circa la reale situazione del debitore influenzando il loro giudizio, ogni diversa interpretazione attribuendo alla disposizione in esame una connotazione di **incomprensibile ed incongruo fossile normativo** del tutto incompatibile con la nuova disciplina in quanto reintrodurrebbe, in sostanza, il requisito, apertamente ripudiato dal legislatore, della meritevolezza da valutarsi da parte del tribunale.*

Nè vale l'obiezione secondo la quale così argomentando si legittimano manovre in danno dei creditori volte ad alterare la consistenza patrimoniale prima della proposta di concordato.

L'argomento coglie un aspetto di possibile criticità della disciplina ma non sposta i termini del problema e la sua soluzione anche se merita una puntualizzazione.

*L'esclusione di una qualsiasi rilevanza della meritevolezza del debitore per l'accesso alla soluzione concordataria e quindi per l'esclusione della soggezione al fallimento è un chiaro indice che per quanto concerne la sfera dei rapporti patrimoniali il legislatore ha fatto una scelta assolutamente netta che è quella di far **prevalere l'interesse dei creditori alla soluzione della crisi dell'impresa per loro più conveniente in una certa situazione data**, indipendentemente, salvo i limiti indicati, dal grado di eccentricità della condotta del debitore dal modello di correttezza imprenditoriale: non rileva attraverso quali operazioni l'impresa si trovi in una certa situazione patrimoniale ma ciò che conta è il giudizio che i creditori danno del loro interesse a fronte di una situazione di fatto e della valutazione di convenienza che gli stessi compiono della soluzione proposta rispetto all'alternativa fallimentare con ciò che questa comporta in relazione alla possibilità di revoca (nella specie pacificamente insussistente) o di annullamento degli atti in ipotesi maggiormente dannosi.”*



Art. 69.

Condizioni soggettive ostative

1. Il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero **ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.**

Art. 72

Revoca dell'omologazione

1. Il giudice revoca l'omologazione d'ufficio o su istanza di un creditore, del pubblico ministero o di qualsiasi altro interessato.....**quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.**

Art. 70

Omologazione del piano

5. Le misure protettive sono revocabili su istanza dei creditori, o anche d'ufficio, **in caso di atti in frode.** Il giudice, salvo che l'istanza di revoca non sia palesemente inammissibile o manifestamente infondata, sente le parti, anche mediante scambio di memorie scritte e provvede con decreto.

.....

11.Nei casi di frode l'istanza di cui al comma 10, secondo periodo, può essere presentata anche da un creditore o dal pubblico ministero.



Art. 73.

Conversione in procedura liquidatoria

1. In caso di revoca dell'omologazione il giudice, su istanza del debitore, dispone la conversione in liquidazione controllata.
2. **Se la revoca consegue ad atti di frode** o ad inadempimento, l'istanza di cui al comma 1 può essere proposta anche dai creditori o dal pubblico ministero.

Art. 77.

Inammissibilità della domanda di concordato minore

1. La domanda di concordato minore è inammissibile..... se risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

RUOLO DEL PROFESSIONISTA

Art. 80

Omologazione del concordato minore

5. Il giudice, se rigetta la domanda di omologa, dichiara con decreto motivato l'inefficacia delle misure protettive accordate e, su istanza del debitore, dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata ai sensi degli articoli 268 e seguenti.
6. **In caso di frode**, l'istanza di cui al comma 5 può essere proposta anche da un creditore o dal pubblico ministero.

Art. 82.

Revoca dell'omologazione

1. Il giudice revoca l'omologazione d'ufficio o su istanza di un creditore, del pubblico ministero o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, **quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero quando è stata sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero quando sono state dolosamente simulate attività inesistenti o quando risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.**



Art. 83.

Conversione in procedura liquidatoria

1. In ogni caso di revoca o risoluzione il giudice, su istanza del debitore, dispone la conversione in liquidazione controllata.
2. **Se la revoca o la risoluzione consegue ad atti di frode** o ad inadempimento, l'istanza di cui al comma 1 può essere proposta anche dai creditori o dal pubblico ministero.



Art. 280.

Condizioni per l'esdebitazione

1. Il debitore è ammesso al beneficio della liberazione dai debiti a condizione che:

a) non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, o altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa, salvo che per essi sia intervenuta la riabilitazione.

Se è in corso il procedimento penale per uno di tali reati o v'è stata applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il beneficio può essere riconosciuto solo all'esito del relativo procedimento;

b) non abbia distratto l'attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;

c) non abbia ostacolato o rallentato lo svolgimento della procedura e abbia fornito agli organi ad essa preposti tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;

d) non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei cinque anni precedenti la scadenza del termine per l'esdebitazione;

e) non abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte.



Sezione II
ESDEBITAZIONE DEL SOVRAINDEBITATO
Art. 282.
Esdebitazione di diritto

1. Per le procedure di liquidazione controllata, l'esdebitazione opera di diritto a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale, iscritto al registro delle imprese su richiesta del cancelliere.
2. **Restano ferme le preclusioni di cui all'articolo 280, comma 1, lettera a) , e, per il consumatore, anche quella di cui all'articolo 69, comma 1.**
3. Il provvedimento di cui al comma 1 è comunicato al pubblico ministero e ai creditori, i quali possono proporre reclamo a norma dell'articolo 124; il termine per proporre reclamo è di trenta giorni.



Art. 283.

Debitore incapiente

7. Il giudice, assunte le informazioni ritenute utili, valutata la **meritevolezza** del debitore e verificata, a tal fine,

- l'assenza di atti in frode
 - e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento,
- concede con decreto l'esdebitazione



Il professionista che assiste il debitore

- la verifica della situazione
- la raccolta delle informazioni (confusione e carenza contabile)
- l'analisi dei documenti
- L'analisi del contesto, la gestione dell'avversione alla perdita e l'eliminazione dell'effetto isolamento
- la prima disamina delle ipotesi percorribili e l'astratta fattibilità

	contabilità ordinaria	contabilità semplificata	regimi fiscali agevolati	TOTALI
imprese individuali	140.000,00	1.425.000,00	650.000,00	2.215.000,00
società di persone	255.000,00	415.000,00		670.000,00
società di capitali	1.200.000,00			1.200.000,00
agricoltura			250.000,00	250.000,00
TOTALI	1.592.000,00	1.838.000,00	900.000,00	4.335.000,00



Il professionista nell'OCC

- gli assetti organizzativi dell'OCC
- Il referente



Il professionista gestore della crisi

- La presenza o meno del professionista del debitore e la disamina preliminare;
- L'analisi o la costruzione del piano;
- L'approccio professionale
- La verifica della fattibilità (il doppio piano)
- La verifica della meritevolezza
- La costruzione della relazione



Il professionista liquidatore

- Le problematiche operative collegate al rapporto con il debitore



Il modello OCC per la gestione della crisi attuale

Il valore della negoziazione